



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
Servizio Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: Carlo Maria Nizzola
Resp. Istruttoria: Daniela Lainati

ORDINANZA N. 34 DEL 20/10/2022

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE FINO AL 31 MARZO 2023 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. LOMBARDIA N. XI/3606 DEL 28/09/2020 E N. XI/6545 DEL 20/06/2022

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Richiamato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 09/06/2017 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, ed in particolare l'art. 2 lett. o) che prevede l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee omogenee nelle quattro regioni del bacino padano al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Vista la d.g.r. 7095 del 18/09/2017 e s.m.i. "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017";

Vista la d.g.r. 3606 del 28/09/2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da covid-19" che approva, in Allegato 4, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare in attuazione dell'art. 2 lett. o) dell'Accordo di bacino padano;

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021 che ha disposto la sospensione dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria COVID-19;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria e pertanto a decorrere dal 1 ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli Euro 4 diesel le disposizioni già introdotte dalla d.g.r. 3606/2020,

Considerato che ai fini dell'attivazione delle misure temporanee è stato individuato quale inquinante da monitorare il PM10, in quanto inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;

Rilevato che il Nuovo accordo di programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Tale applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Considerato che la d.g.r. 3606/2020 ha stabilito che:

- le misure temporanee omogenee si articolano su due livelli al verificarsi del superamento del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di rilevamento per quattro giorni consecutivi (1° livello) e per dieci giorni consecutivi (2° livello);
- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) e le misure si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), mentre il controllo dei dati per il "rientro al livello verde" avviene quotidianamente;
- le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

Vista la d.g.r. 6545 del 20/06/2022 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 - Ulteriori disposizioni concernenti il servizio MoVe-In - modifica di alcune disposizioni della D.G.R. n. 3606/2020" che ha confermato l'avvio delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel (già introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020) nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno) in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1° ottobre 2022.

Visto il D.M. del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022 che, al fine di contenere i consumi di gas naturale nazionali nella stagione invernale 2022-2023, detta speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale consentendo, nella zona climatica del territorio comunale, l'esercizio degli impianti termici alimentati a gas naturale per 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile e che durante il periodo di funzionamento di tali impianti, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 siano ridotti di 1°C;

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 20/10/2022 avente ad oggetto "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Monza - posticipo attivazione impianti termici";

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste la d.g.r. 2578/2014, la d.g.r. 7095/2017, la d.g.r. 449/2018, la d.g.r. 2055/2019 e la d.g.r. 3606/2020, la d.g.r. 5360/2021 e la d.g.r. 6545/2022;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 35 dello Statuto del Comune di Monza;

ORDINA

IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 31 MARZO 2023

1. ove siano in funzione impianti di riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario all'entrata e all'uscita delle persone e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte. Sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che hanno spazi all'aperto di pertinenza dell'attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall'interno dell'esercizio commerciale (ad esempio lame d'aria).
2. **Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per quattro giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo), **entreranno in vigore**, in

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



aggiunta alle misure permanenti previste dalle d.g.r. n. 7095/2017 e n. 3606/2020¹ e alle misure del D.M. 383 del 06/10/2022 in merito alle Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, **le seguenti misure di 1° livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel di classe emissiva **fino ad Euro 4 compreso (anche con FAP, indipendentemente dai valori di emissione)** in ambito urbano dalle **8.30 alle 18.30** tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi.
Si applicano le deroghe ed esclusioni riportate in allegato, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive fino alla classe 3 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017.
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione salvo iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF <https://www.ersaf.lombardia.it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>

1 Le misure permanenti prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 e Euro 1; diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno salvo adesione al servizio Move-In
- gli autoveicoli diesel Euro 4 dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno salvo adesione al servizio Move-In;

MOTOVEICOLI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è vigente fermo permanente della circolazione da lunedì a domenica dalle 00.00 alle 24.00 dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio regionale;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio regionale.

Le **misure permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa** prevedono il divieto di utilizzo di generatori di classe inferiore a tre stelle e divieto di installazione di generatori di classe inferiore a quattro stelle.

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
 - h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.
3. **Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per dieci giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo), **entreranno in vigore le seguenti misure di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle previste ai punti 1 e 2)**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):
- j) Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli diesel di classe emissiva fino ad Euro 4 compreso (anche con FAP, indipendentemente dai valori di emissione) nella fascia oraria 8.30 - 18.30;
 - k) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive fino alla classe 4 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017.

L'attivazione delle misure è pubblicata sull'apposito applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale del Comune di Monza.

A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate sul suddetto applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata rispetto a quanto indicato ai punti 2 e 3 come segue:

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati porta ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per le successive condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti 2 lett. a) e 3 lett. j) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui al punto 1 e al punto 2 lettere b), c), d), e), f) e al punto 3 lettera k) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
 - i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Monza, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente **da ARPA Lombardia si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Il rientro dal livello di criticità, e quindi la sospensione delle misure, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri Carlo Maria Nizzola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Monza, data protocollo

Il Sindaco
Paolo Pilotto

Allegato:

Esclusioni e deroghe alle limitazioni alla circolazione in caso di attivazione delle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale

Ufficio Tutela Ambientale

via Procaccini 15, | 20900 Monza | Tel. 039.2043424

Email ambiente@comune.monza.it

Orari ricevimento: martedì e giovedì 09.00-12.00 previo appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

ESCLUSIONI E DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE (D.G.R. n. 3606/2020)

Esclusioni

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Deroghe

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella dGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 della dgr 3606/2020;

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.